REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

FAQ reti antigrandine

Bando SRD06-1.2.1/3/2026

Aggiornamento del 17 novembre 2026

Le presenti risposte riguardano esclusivamente il bando 3/2026 per gli impianti di protezione con reti antigrandine. In ogni caso fa fede quanto previsto dal bando.

L'ufficio regionale competente non effettua istruttorie preventive: è necessario presentare la domanda corredata di tutti i documenti richiesti, che saranno valutati in fase di istruttoria di ammissibilità.

1. È possibile inserire nella stessa domanda due specie o varietà diverse (es. mele e susine) dello stesso sistema produttivo (es. frutticoltura e uva da tavola) o è necessario presentare una domanda per ogni specie?

Sì, purché le colture appartengano allo stesso sistema produttivo tra quelli indicati al punto B.6.2 del bando (es. mele e susine, entrambe rientranti in «Frutticoltura e uva da tavola»). In tal caso il punteggio del criterio «Entità del potenziale agricolo a rischio» è calcolato sulla media degli SV/ha ponderata sulla superficie di ciascuna coltura (allegato G.2). Non è invece possibile indicare nella stessa domanda colture di sistemi produttivi diversi (es. frutticoltura e orticoltura): in tal caso occorre presentare domande distinte (punto A.4).

2. Si deve presentare una domanda di sostegno per ogni appezzamento oppure una domanda unica per più appezzamenti?

Se la superficie oggetto di intervento interessa più appezzamenti, il richiedente può presentare un'unica domanda o più domande; per ogni domanda è calcolato uno specifico punteggio. Ogni domanda deve riguardare un progetto funzionale e indipendente (punto A.4) e rispettare la spesa minima di euro 5.000,00, verificata anche sulla spesa riconosciuta a saldo. La spesa massima di euro 150.000,00 si applica complessivamente a tutte le domande presentate dal medesimo richiedente; le domande sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino a concorrenza di tale limite (punto B.1).

3. Un'azienda presenta domanda di sostegno su una particella coltivata ad actinidia. Dopo la presentazione della domanda l'actinidia sarà estirpata e sostituita da un impianto di pesco, sul quale sarà installato l'impianto antigrandine. Poiché il punteggio è legato alla coltura presente sulle particelle, come si gestisce questo caso?

Il punteggio è attribuito sulla base dei dati del fascicolo aziendale alla data di trasmissione della domanda (punti B.6 e C.2.3). Se, dopo l'ammissione a contributo, cambia la coltura da proteggere, deve essere presentata domanda di variante (punti A.6 e C.4.1), una sola volta, non oltre il centoventesimo giorno precedente il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi e comunque prima dell'esecuzione delle opere oggetto di variante.

Il punteggio è ricalcolato e non può essere superiore a quello riconosciuto in sede di ammissione. La variante è ammissibile solo se il punteggio ricalcolato è superiore a quello della prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria alla data di presentazione della variante (o, in assenza di domande idonee e non finanziabili, consente di mantenere una posizione finanziabile) e non è inferiore a 20 punti. Non sono ammesse modifiche che alterino gli obiettivi o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento (punto C.4). In caso di mancata autorizzazione della variante resta valido il progetto approvato inizialmente.

4. La procedura informatica non mi consente di individuare un appezzamento localizzato su particelle che interessano fogli di mappa differenti. Come faccio?

In questo caso è possibile prevedere una domanda che contiene più interventi, localizzati ciascuno nel proprio foglio di mappa. Se il sistema non consente il calcolo automatico del punteggio, il richiedente lo determina e lo registra mediante la funzione di autoattribuzione dell'applicativo, motivando la richiesta entro il termine di presentazione delle domande (punto B.6). Le spese dell'impianto antigrandine sono ripartite tra gli interventi in proporzione alla superficie protetta.

5. Chi ha già in corso una domanda SRD06 sui bandi 2023 o 2024 può presentarne una nuova?

Sì. Chi ha in corso una domanda sui bandi SRD06 n. 1/2023 o n. 2/2024 può presentare una nuova domanda sul bando SRD06-1.2.1/3/2026, a condizione che i lavori oggetto della nuova domanda non siano stati avviati e le relative spese non siano state sostenute prima della presentazione della domanda (punti B.5.4 e B.7.1) e che la nuova domanda non riguardi voci di spesa già finanziate (divieto di doppio finanziamento, punto B.5.6).

6. Il computo metrico può essere redatto anche da un tecnico CAA non iscritto ad un albo?

Sì. Il bando non prevede requisiti professionali specifici per il redattore del computo metrico estimativo, che può essere redatto da un tecnico del CAA anche non iscritto ad un albo. Il computo è redatto sulla base dell'Elenco prezzi Agricoltura vigente alla data di presentazione della domanda (punto B.5.1) e, per le domande idonee e finanziabili, è trasmesso entro dieci giorni dalla pubblicazione sul BU della graduatoria definitiva ovvero del provvedimento che ne dispone il finanziamento a seguito di scorrimento (punti A.6 e C.2.3, lett. a).

7. La firma da apporre sul computo metrico estimativo deve essere quella del soggetto che presenta la domanda di sostegno o quella di un tecnico?

È richiesta la firma di chi si assume la responsabilità tecnica del documento. Il computo metrico estimativo è sottoscritto con firma elettronica qualificata oppure trasmesso come copia digitale del documento cartaceo firmato con firma autografa, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, ove non già acquisita (punto C.2.3, lett. a). Le stesse modalità si applicano al computo aggiornato presentato in variante (punto C.4.1.1) e al computo metrico consuntivo presentato a saldo (punto C.6.2, n. 3).

8. Il bando finanzia anche le reti antinsetto?

Il presente bando riguarda gli impianti di protezione con reti antigrandine. Il punto B.4 precisa: «Ai fini del presente bando, riservato alla prevenzione dei danni di tipo abiotico provocati dalla grandine, il riferimento ai danni di tipo biotico contenuto nel criterio CR08 non trova applicazione.»

Il punto B.5.2, lettera a), ammette l'«installazione di nuovi impianti o miglioramento di impianti antigrandine esistenti». Il finanziamento delle reti per la sola protezione dagli insetti non rientra nell'oggetto di questo bando.

9. È possibile presentare una domanda di variante su superfici localizzate in particelle diverse da quelle indicate nella domanda di sostegno?

Il bando non esclude espressamente varianti che riguardino superfici localizzate diversamente da quanto dichiarato nella domanda di sostegno. La variante è ammissibile se conferma le finalità del progetto approvato e non ne altera gli obiettivi né i criteri che lo hanno reso approvabile (punti C.4 e C.4.1). Il punteggio è ricalcolato: non può essere superiore a quello riconosciuto in sede di ammissione e deve consentire il mantenimento della finanziabilità secondo il punto C.4.1.

La variante non può comportare un aumento del contributo concesso: le eventuali spese eccedenti restano a carico del beneficiario. È ammessa una sola variante, da presentare dopo l'ammissione a contributo, non oltre il centoventesimo giorno precedente il termine di conclusione e comunque prima dell'esecuzione delle opere; non sono ammesse varianti in sanatoria (punti A.6 e C.4.1). Alla domanda si allegano la relazione di variante (Modello C) e il computo metrico estimativo aggiornato per le voci interessate (punto C.4.1.1).

10. Le aziende devono dichiarare di non aver percepito, nei dieci anni precedenti, contributi pubblici sugli appezzamenti oggetto delle nuove domande?

No. Il bando non richiede di dichiarare l'assenza di contributi pubblici percepiti nei dieci anni precedenti. Gli appezzamenti oggetto della domanda non devono però essere soggetti a vincoli di destinazione d'uso, derivanti da precedenti finanziamenti, che possano pregiudicare il finanziamento del nuovo impianto di protezione. Restano fermi il divieto di doppio finanziamento delle stesse voci di spesa (punto B.5.6) e il divieto di presentare domanda, anche tramite l'Organizzazione di produttori, per il medesimo intervento e le stesse superfici a valere sull'intervento settoriale ortofrutta (FEAGA) (punto B.5.6.1).

11. Se in fase di rendicontazione risulta che l'azienda ha fatturato meno del 70% dell'importo ammesso, pur avendo realizzato tutti i lavori, è corretto procedere con il saldo?

Sì. Il bando non prevede una percentuale minima di spesa rendicontata rispetto alla spesa ammessa, purché l'intervento risulti completamente realizzato, funzionante e conforme al progetto ammesso (punto B.5.5). Il contributo è calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta, documentata e riconosciuta ammissibile. La spesa definitivamente riconosciuta ammissibile per la singola operazione deve comunque essere almeno pari a euro 5.000,00: in caso contrario la domanda di saldo è respinta e il sostegno decade integralmente (punti B.1 e C.6.3). Eventuali riduzioni per importi richiesti e non riconosciuti ammissibili sono applicate secondo la D.D. n. 594/A1714A/2024 e il Manuale ARPEA.

la verifica non riguarda il solo importo richiesto a pagamento. Il punto B.1 dispone: «La verifica è effettuata sulla spesa definitivamente riconosciuta ammissibile, comprese le eventuali rettifiche istruttorie, prima dell'applicazione di riduzioni o sanzioni sul contributo.»

12. Sono ammesse spese antecedenti la data di trasmissione della domanda di sostegno?

No. Sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno (punto B.5.4). L'avvio degli investimenti e il sostenimento delle spese prima di tale data costituiscono violazione di un impegno essenziale e comportano la decadenza totale dal sostegno

(punto B.7.1). La presentazione della domanda e l'inserimento in graduatoria non costituiscono concessione del sostegno (punto B.6).

13. Se i lavori sono stati realizzati e i terreni oggetto della domanda vengono ceduti a un'altra azienda il cui titolare non è coltivatore diretto né imprenditore agricolo professionale, quest'ultimo può comunque beneficiare dell'aiuto?

No. Il subentrante può proseguire l'operazione, mediante domanda di voltura, solo se possiede i requisiti di ammissibilità previsti al punto A.3 (coltivatore diretto o IAP) e assume tutti gli impegni del cedente per il periodo residuo (punto C.5.2). La domanda di voltura è presentata entro un anno dall'evento che la determina, anche dopo il pagamento del saldo (punto A.6). Se l'aiuto è già stato erogato e il trasferimento a un soggetto privo dei requisiti avviene entro 5 anni dalla liquidazione del saldo, il contributo deve essere restituito in proporzione al periodo per il quale l'impegno non è stato rispettato (punti B.7.1 e C.7). Il punto C.5.2 prevede inoltre: «L'assenza di voltura potrà comportare la decadenza della domanda ed il recupero delle somme percepite proporzionalmente al periodo di perdita della titolarità dell'investimento, qualora si riscontri il mancato rispetto degli impegni.»

14. La procedura mi assegna un punteggio errato sul criterio «Entità del potenziale agricolo a rischio». Come devo procedere?

Qualora il richiedente ritenga il punteggio automatico non rispondente a quanto spettante, potrà registrare le modifiche ritenute corrette segnalando le stesse attraverso la funzione di autoattribuzione del punteggio prevista dall'applicativo di compilazione della domanda. Le richieste di modifica del punteggio automatico devono essere motivate.

Il punto B.6 dispone: «La mancata autoattribuzione entro la scadenza del bando comporta l'accettazione del punteggio automatico.» Il punteggio richiesto è soggetto a verifica istruttoria. Per il criterio del potenziale agricolo si utilizzano gli SV ufficiali pubblicati nelle pagine del bando; se la richiesta dipende da difformità colturali, occorre anche la relazione prevista dal punto C.2.3, lettera b), redatta secondo il Modello A dell'allegato G.5 e presentata entro il termine di presentazione delle domande.

15. Le sostituzioni di impianti antigrandine esistenti sono finanziabili? Sono ammissibili le spese di smaltimento delle reti sostituite?

Il punto B.5.2, lettera a), ammette l'«installazione di nuovi impianti o miglioramento di impianti antigrandine esistenti»; il punto B.5.3 esclude le «spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento». La sostituzione non dà quindi diritto automatico al sostegno: il progetto deve rientrare nelle categorie ammesse ed è sottoposto a istruttoria.

Il punto B.5.2 prevede: «Nell'ambito degli interventi di miglioramento di cui alla lettera a), sono ammissibili, quali costi diretti accessori dell'investimento, le spese di trasporto e conferimento a recupero o smaltimento delle reti sostituite divenute rifiuti, purché direttamente conseguenti e strettamente necessarie all'intervento finanziato.» Le spese devono essere individuate e motivate nel progetto ammesso o nella variante approvata, distintamente identificabili, congrue e documentate; non sono spese generali. Restano le esclusioni previste dallo stesso punto, compresi importi già inclusi nei prezzi e costi estranei al progetto.

Per le fotografie e la destinazione delle reti rimosse si veda la FAQ n. 16.

16. Quale documentazione serve a saldo se sostituisco reti o pali?

Occorrono fotografie, con data e localizzazione geografica, dell'appezzamento o delle porzioni interessate prive delle reti (o dei pali), scattate dopo la rimozione e prima della posa dei nuovi elementi. Per le reti divenute rifiuti va documentato, entro la domanda di saldo, il conferimento a soggetti autorizzati mediante formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) con attestazione di ricezione o, nei casi ammessi, documento sostitutivo o di conferimento in un circuito organizzato di raccolta. L'eventuale riutilizzo legittimo delle reti che non costituiscono rifiuti è descritto nella relazione tecnica finale (Modello D). L'obbligo documentale sussiste anche se le spese di smaltimento non sono richieste a contributo; il FIR non sostituisce fatture e prove di pagamento.

Il punto C.6.2, n. 4, prevede: «Analogamente, in caso di sostituzione dei pali, devono essere allegate fotografie delle superfici interessate prive dei pali sostituiti, scattate dopo la rimozione e prima dell'installazione dei nuovi pali.»

La documentazione relativa alla destinazione delle reti rimosse è disciplinata dal punto C.6.2, n. 5.

17. L'acquisto di pali in cemento rientra nel finanziamento?

Il glossario definisce l'impianto di protezione con reti antigrandine come «impianto di protezione realizzato mediante reti antigrandine e strutture di sostegno per la difesa attiva». Il punto B.5.2, lettera a), ammette l'«installazione di nuovi impianti o miglioramento di impianti antigrandine esistenti».

Le strutture di sostegno sono quindi comprese nella definizione dell'impianto. Le relative spese devono rispettare le condizioni di imputabilità, pertinenza, congruità e necessità del punto B.5.1. Il bando contempla inoltre la sostituzione dei pali nella documentazione fotografica richiesta a saldo (C.6.2, n. 4).

Il testo non distingue l'ammissibilità in base al materiale dei pali e non stabilisce un'ammissione automatica dell'acquisto di pali in cemento, indipendente dal progetto.

18. È possibile utilizzare le economie ottenute sull'acquisto della rete per inserire pali inizialmente non previsti nel progetto ammesso?

Il bando disciplina la modifica della spesa mediante variante. Il punto C.4.1 richiede che «la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto». Il punto C.4 precisa: «Le modifiche non possono mai comportare l'aumento del contributo concesso.»

È ammessa una sola variante, dopo l'ammissione a contributo, nei termini del punto A.6 e prima dell'esecuzione delle opere o degli acquisti interessati. Devono essere rispettate tutte le condizioni del punto C.4.1, comprese quelle sul punteggio e sul mantenimento della finanziabilità. Alla richiesta si allegano la relazione secondo il Modello C con quadro di raffronto e il computo aggiornato o i preventivi previsti dal punto C.4.1.1.

«Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa.» Il fatto che vi siano economie o che l'intervento resti sulla stessa particella non costituisce, nel testo del bando, un'approvazione della modifica. Il punto C.4.1 prevede inoltre: «Le spese relative alle opere e agli acquisti oggetto di variante sono ammissibili se sostenute dopo la presentazione della domanda di variante; quelle sostenute prima dell'approvazione sono a rischio del beneficiario.»

19. Il contributo è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali?

Il cumulo è ammesso nei limiti dell'intensità massima di aiuto applicabile e nel rispetto delle condizioni previste per lo specifico credito d'imposta. Il punto B.2 del bando stabilisce: «L'aliquota di sostegno è pari al 50% delle spese ammesse e sostenute».

Il punto B.5.6.2 dispone: «Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115.»

Qualora il limite massimo complessivo applicabile all'investimento sia pari al 70%, il contributo del bando, pari al 50%, lascia un margine massimo di 20 punti percentuali per il credito d'imposta, calcolato sulle medesime spese ammissibili. La somma delle agevolazioni non può superare il 70% di tali spese; eventuali ulteriori aiuti concorrono al raggiungimento dello stesso limite.

Il margine del 20% non costituisce un riconoscimento automatico del credito d'imposta: devono essere rispettati i requisiti, i termini e le regole di cumulo previsti dalla relativa disciplina. Il punto B.5.6.2 non quantifica espressamente nel 70% il limite massimo: il calcolo indicato si applica soltanto ove tale limite risulti previsto dalla disciplina applicabile all'investimento.

Il presente elenco può essere oggetto di successivi aggiornamenti.